

# **STOP** ALLA PIRATERIA

Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione e alla pirateria

## **Statuti dell'Associazione "STOP ALLA PIRATERIA"**

### **Art. 1 Forma giuridica e sede**

- 1 "STOP ALLA PIRATERIA", "STOP PIRACY" e risp. "STOP A LA PIRATERIE" è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 sgg. del Codice civile svizzero.
- 2 L'Associazione ha sede a Berna.

### **Art. 2 Scopo e compiti**

- 1 L'Associazione lotta attivamente e sul lungo periodo contro la contraffazione e la pirateria sensibilizzando l'opinione pubblica e rafforzando la coordinazione e la cooperazione tra il settore privato e pubblico come pure all'interno di tali settori.
- 2 Per raggiungere questo scopo l'Associazione adempie diversi compiti come
  - la realizzazione di campagne di sensibilizzazione,
  - lo svolgimento di formazioni,
  - la realizzazione di altri progetti.
- 3 Per la concretizzazione di questo tipo di compiti il Consiglio di amministrazione può creare gruppi di progetto. La partecipazione ai gruppi di progetto è aperta anche ai non membri.
- 4 L'Associazione non difende interessi individuali e non partecipa attivamente all'attuazione delle legislazioni nei singoli casi. L'Associazione non limita in alcun modo l'indipendenza dei suoi membri, segnatamente quelli del settore pubblico.
- 5 L'Associazione può aderire ad unioni nazionali e internazionali e concludere accordi.

### **Art. 3 Membri**

- 1 Può diventare membro dell'Associazione chiunque sia interessato a combattere la contraffazione e la pirateria, indipendentemente dal settore o dalla branca di provenienza, e sia disposto a versare annualmente un contributo corrispondente alla sua categoria. I membri possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche. Nel caso di società semplici ai sensi del diritto obbligazionario e di unità amministrative prive di personalità giuridica propria diventa membro la persona fisica o giuridica incaricata dalla direzione.
- 2 Non può diventare membro chi desidera aderire all'Associazione per pubblicizzare i propri prodotti o acquisire clienti.
- 3 L'Assemblea generale decide in modo conclusivo sull'ammissione di nuovi membri dietro richiesta scritta. Le richieste di adesione possono essere respinte senza giustificazione.
- 4 Esistono tre categorie di membri:

Categoria 1: PMI, società di gestione collettiva dei diritti d'autore e diritti di protezione affini, unioni e associazioni ideologiche, studi di avvocatura e altri membri che non appartengono alle categorie 2 o 3.

Categoria 2: Aziende, gruppi industriali e associazioni economiche che:  
 - hanno oltre 250 dipendenti o i cui membri hanno insieme oltre 250 dipendenti, e  
 - perseguono scopi economici.

Categoria 3: Membri del settore pubblico (uffici dell'amministrazione della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni).

- 6 Il Consiglio di amministrazione può inoltre ammettere come membro chi
- sostiene i progetti dell'Associazione con contributi finanziari superiori al contributo annuale versato dai membri della sua categoria,
  - invece di un contributo finanziario offre un servizio in natura il cui valore supera il doppio del contributo versato dai membri della sua categoria.

#### **Art. 4 Amministrazione pubblica**

Su richiesta del Consiglio di amministrazione l'Associazione può invitare gli uffici interessati dell'amministrazione pubblica a partecipare alle sue attività. In veste di partner associati nell'Assemblea generale tali uffici dispongono di un voto di consultazione, beneficiano dell'accesso gratuito alla piattaforma Extranet (Information Exchange Forum) e possono candidare propri rappresentanti al Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 5 Contributi versati dai membri e altre entrate**

- 1 L'Associazione si finanzia principalmente con i contributi versati dai suoi membri e con donazioni spontanee.
- 2 Il contributo annuo ammonta a:
- Categoria 1: 1000 CHF,
  - Categoria 2: 5000 CHF,
  - Categoria 3: è esonerata dal pagamento dei contributi.
- 3 In caso di liquidazione gli utili e il capitale sono assegnati imperativamente all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale o a un'altra persona giuridica pubblica o di utilità pubblica esentata dall'imposta con uno scopo analogo e con sede in Svizzera. È esclusa qualsivoglia fusione con un'altra persona giuridica che non sia pubblica o di utilità pubblica esentata dall'imposta con sede in Svizzera.

#### **Art. 6 Recesso ed esercizio finanziario**

- 1 Il recesso avviene tramite spiegazione scritta al Consiglio di amministrazione. Il contributo per l'esercizio in corso deve essere versato.
- 2 L'esercizio finanziario inizia il 1° luglio e finisce il 20 giugno.

#### **Art. 7 Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale,
- il Consiglio di amministrazione,
- l'Ufficio di revisione.

## **Art. 8 Assemblea generale**

- 1 In veste di organo supremo l'Assemblea generale si occupa di
  - ammettere ed escludere i membri,
  - sostenere il Consiglio di amministrazione,
  - decidere sulle modifiche degli Statuti e sullo scioglimento dell'Associazione,
  - decidere sull'adesione ad altre associazioni e sulla conclusione dei relativi accordi,
  - decidere su altre questioni dietro richiesta del Consiglio di amministrazione.
- 2 L'Assemblea generale nomina:
  - il Consiglio di amministrazione,
  - tra i membri di quest'ultimo un Presidente e un Vicepresidente,
  - l'Ufficio di revisione.
- 3 L'Assemblea generale ordinaria si tiene una volta all'anno, in genere in autunno. Sono previste Assemblee generali straordinarie nei seguenti casi:
  - se lo decide l'Assemblea generale,
  - se un quinto dei membri ne fa richiesta al Presidente o
  - se lo decide il Consiglio di amministrazione.
- 4 Il Presidente invita i membri per scritto o tramite e-mail almeno due settimane prima dell'Assemblea generale fornendo l'ordine del giorno e un elenco delle mozioni. Ogni richiesta di aggiunta o modifica dell'ordine del giorno deve pervenire al Presidente per scritto o tramite e-mail al più tardi dieci giorni prima dell'Assemblea, così da consentirgli di informarne i membri almeno 5 giorni prima dell'Assemblea. Inoltre, nel quadro dei punti all'ordine del giorno e purché non siano prese deliberazioni, possono essere formulate proposte e discussi argomenti anche senza precedente avviso. Non possono prendersi deliberazioni sopra argomenti di cui non sia stata annunciata la trattazione per scritto o tramite e-mail.
- 5 Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza dei voti espressi.

## **Art. 9 Consiglio di amministrazione e presidenza**

- 1 L'Associazione è rappresentata dal Consiglio di amministrazione che si compone del Presidente, del Vicepresidente e di almeno tre membri. I settori pubblico e privato sono sempre rappresentati in modo adeguato.
- 2 Il Consiglio di amministrazione è eletto per un periodo di due anni. È possibile una rielezione. I mandati dei membri del Consiglio di amministrazione eletti in corso di mandato scadono in concomitanza con la scadenza dei mandati degli altri membri.
- 3 Ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente, che sono eletti dall'Assemblea generale, il Consiglio di amministrazione si autocostituisce. Il Consiglio di amministrazione firma collettivamente a due.
- 4 Il Consiglio di amministrazione dirige i lavori in seno all'Associazione e li prepara per l'Assemblea generale.
- 5 Il Consiglio di amministrazione decide su tutte le questioni che non sono di competenza dell'Assemblea generale.

## **Art. 10 Ufficio di revisione**

- 1 L'Ufficio di revisione è composto al minimo di un revisore eletto per un mandato di due anni. È possibile una rielezione.

- 2 L'organo di controllo esamina il conto annuale e svolge una revisione limitata almeno una volta all'anno. Presenta al consiglio un rapporto destinato all'assemblea generale.

#### **Art. 11 Disposizioni finali**

I presenti Statuti sono stati adottati dall'Assemblea generale il 29 giugno 2007 e sono entrati in vigore il 1° luglio 2007; sono stati riveduti il 4 settembre 2020.